

# ***COMUNE DI CHIES D'ALPAGO***

**PROVINCIA DI BELLUNO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)  
E DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)  
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE  
PRESTAZIONI COMUNALI**

\*\*\*\*\*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.32 del 30 settembre 2002.-*

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, nel DPCM 7 maggio 1999, n.221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n.242 e nel DPCM 18 maggio 2001.

Il presente regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

## **ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, alle prestazioni ed ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

In sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali o di approvazione dei relativi regolamenti e comunque con proprio atto di volontà, il competente organo comunale individua le situazioni in cui deve essere richiesta la certificazione ISE od ISEE, stabilendo altresì, in riferimento ad essa, le soglie di accesso o di contribuzione a determinate prestazioni o servizi.

L'applicazione del presente Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

## **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolate viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti:
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
  - 1 – della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - 2 – se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con

provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante;

- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

Per particolari servizi o prestazioni, il Consiglio Comunale può prevedere di volta in volta una diversa composizione del nucleo familiare.

#### **ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) E DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE EQUIVALENTE (ISEE)**

Il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene calcolato rapportando il valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 1.

**Tab.1 – La scala di equivalenza**

<b>Numero di componenti il nucleo familiare</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;

./.

- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 5 – DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrere e per un ammontare massimo di 5164,57 euro. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

#### **ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

- a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione

./.

del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €51645,69.

- b) Il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n.221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n.242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad euro 15493,71, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

#### **ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DI ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione.

L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione degli ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi.

Per i soli servizi di assistenza domiciliare (SAD) e di conseguenza pasti caldi a domicilio, oltre che per la determinazione del minimo vitale, l'ISEE viene integrato con i seguenti ulteriori criteri di selezione:

- rendite INAIL;
- alcune pensioni estere (quelle considerate esenti ai fini IRPEF);
- pensioni di guerra;
- invalidità permanenti;
- assegno di accompagnamento;
- assegno nucleo familiare.

#### **ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare.

Qualora la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale può richiedere una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di aver conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti. L'acquisizione ed il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135.

#### **ARTICOLO 9 – ATTESTAZIONE**

Ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica, l'Amministrazione Comunale O IL caaf rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale o il CAAF trasmette, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo INPS che provvede al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'INPS l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora tecnicamente possibile, costituisce e gestisce una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali indicate all'articolo 8, comma 5 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 10 – ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE**

L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

#### **ARTICOLO 11 – CONTROLLI**

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, vengono adottate le modalità previste nel provvedimento in materia approvato dalla Giunta Municipale.

#### **ARTICOLO 12 – SANZIONI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali per la falsità negli atti e per l'uso di atti falsi, qualora dai controlli di cui al precedente articolo emerga la non

./.

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'interessato decade dai benefici ottenuti in virtù della dichiarazione non veritiera ed è altresì tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale i benefici economici di cui abbia nel frattempo indebitamente usufruito.

A quanto sopra provvede il responsabile del servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi, immediatamente dopo aver ricevuto la notizia dell'avvenuto accertamento di dichiarazione non veritiera.

### **ARTICOLO 13 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte, anche in parte, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, ferme restando la normativa e ogni disposizione di legge riferita a soggetti che presentino Handicap grave e permanente.

### **ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto comunale.

# **ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE E DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI.**

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

## **MINIMO VITALE**

### **Art. 1 – definizione**

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Chies d'Alpago assume, quale valore economico del “minimo vitale” per il singolo individuo l'importo ISEE annuo di Euro 5.000,00.=, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tale importo, qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, viene rapportato alla scala di equivalenza di cui all'art. 4 del presente regolamento.

### **Art. 2 – Caratteristiche degli interventi**

Il Comune di Chies d'Alpago attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento di se stesse e dei figli a proprio carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio la Giunta Comunale può concedere, a coloro i quali dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale di cui all'art. 1, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- “sussidio” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante il pagamento diretto da parte del Comune o il rimborso al richiedente di spese ineludibili sostenute per medicinali e ticket, gas, luce, acqua, affitto, vitto o di altre spese straordinarie impreviste e non differibili, debitamente documentate;
- “ausilio finanziario” teso al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante elargizione di contributo.

Dell'ausilio finanziario di cui al punto b) potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Per gli stessi la Giunta Comunale potrà prevedere un piano di rientro di quanto erogato a titolo di anticipo, nel momento in cui le condizioni di difficoltà economiche degli interessati cessino di sussistere.

### **Art. 3 –destinatari**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Chies d'Alpago.

I soggetti che si trovino di passaggio nel Comune possono beneficiare degli aiuti comunali aventi il solo scopo di consentire loro di raggiungere il Comune di residenza, cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiari degli aiuti di carattere economico di cui al “minimo vitale” occorre rientrare nelle condizioni di cui al precedente art. 2, fatto salvo che per l'ausilio finanziario.-

## INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Articolo 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 1
Articolo 3	DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 1
Articolo 4	DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE EQUIVALENTE (ISEE)	pag. 2
Articolo 5	DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	pag. 3
Articolo 6	DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	pag. 3
Articolo 7	DEFINIZIONE DI ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE	pag. 4
Articolo 8	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	pag. 4
Articolo 9	ATTESTAZIONE	pag. 5
Articolo 10	ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE	pag. 5
Articolo 11	CONTROLLI	pag. 5
Articolo 12	SANZIONI	pag. 5
Articolo 13	PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI	pag. 6
Articolo 14	ENTRATA IN VIGORE	pag. 6